



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 - PORTO TORRES

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Tel. 079/501283 - Fax 079/501001 - e-mail: ssic841007@istruzione.it PEC: ssic841007@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 11 febbraio 2021;

EMANA

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

ARTICOLO 1 - Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

- 1) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- 2) Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- 3) Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell'Accordo);
- 4) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).

Art. 2 - Contingenti

Il Dirigente scolastico individuerà i nominativi del personale docente, educativo ed A.T.A tenuto a garantire i servizi minimi necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2.

Contingenti necessari a garantire i servizi minimi:

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto 1, "Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità".

E' indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- **Docenti**, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
- Assistenti amministrativi n. 2
- Assistenti tecnici n. 1
- Collaboratore scolastico n. 2 (uno all'ingresso l'altro per vigilanza alunni) per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto 2, " Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio".

E' indispensabile la presenza della seguente figura professionale:

- Nella scuola dell'infanzia collaboratore scolastico n. 1
- Scuola secondaria " Brunelleschi" collaboratore scolastico n. 3
- Scuola primaria Borgona collaboratori scolastici n. 4
- Scuola primaria Dessì collaboratori n. 1

Il contingente minimo sarà definito soltanto a seguito di esplicita non adesione allo sciopero del personale docente del plesso interessato.

Per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b1), punto 3 " Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi" (punto b1 dell'Accordo).

E' indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- collaboratore scolastico n. 1 al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati delle figure professionali;

Per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. d1), punto 4 "Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti “(punto d1 dell’Accordo).

E’ indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- Direttore dei servizi generali ed amministrativi
- Assistente amministrativo.

Art. 3 – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell’Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell’art.10, comma 6, lettera a) dell’Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell’anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell’infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l’erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe.

Art. 4 - Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- rotazione in ordine alfabetico

Art. 5 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico in forma scritta, mediante circolare invita il personale a comunicare, compilando il modulo allegato, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica/educativa da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Nel caso un plesso non venga aperto a causa di sciopero totale dei collaboratori scolastici, i docenti che si presenteranno in servizio devono attestare la presenza a scuola comunicandolo al dirigente tramite il referente di plesso o il docente più anziano per evitare di essere considerati in sciopero.

Art. 6 – Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- alle % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in

sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Porto Torres, 12 febbraio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarita Pintadu